

**Proposta di modifica alla L.R 22 febbraio 2019, n. 1**

**Art. 36 – Spettanze dovute ai professionisti per i titoli abilitativi o autorizzativi**

| <b>Testo vigente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Testo modificato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art. 36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Art. 36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>1. Al fine della tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, le istanze volte al rilascio di titoli endoprocedimentali sono corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico al professionista sottoscritta dal richiedente il titolo in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p> <p>2. L'Amministrazione, al momento del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.</p> <p>3. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato.</p> | <p>1. Al fine della tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, le istanze volte al rilascio di titoli endoprocedimentali sono corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico al professionista sottoscritta dal richiedente il titolo in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p> <p>2. L'Amministrazione, <del>al momento</del> <b>ai fini</b> del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.</p> <p><b>2bis. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, limitatamente ai procedimenti inerenti gli interventi di cui agli art. 119 e 121 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020 n. 77), ove il committente non abbia già corrisposto integralmente il compenso dovuto, l'Amministrazione, ai fini del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, acquisisce una dichiarazione scritta del committente, controfirmata per ricevuta dal professionista, con la quale il primo riconosce di essere debitore nei confronti del secondo del compenso previsto dalla lettera di conferimento dell'incarico di cui al comma 1 o, laddove siano stati corrisposti acconti, del saldo ancora dovuto. In questa seconda ipotesi l'Amministrazione acquisisce altresì una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista attestante il pagamento degli acconti.</b></p> <p><del>3. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2</del> <b>delle dichiarazioni previste dai commi 2 o 2bis</b> costituisce motivo ostativo <del>per il</del> <b>al</b> completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato.</p> |



## RELAZIONE

Com'è noto, l'art. 36 l.r. 22 febbraio 2019 n. 1 ha introdotto un efficace meccanismo di tutela dei liberi professionisti dal rischio di non ricevere – o di ricevere con grave ritardo – il compenso loro dovuto per le prestazioni (progettazione, consulenza e presentazione dell'istanza) rese ai fini del rilascio del titolo abilitativo o autorizzativo.

Questo meccanismo si articola in due dispositivi. Per un verso, l'istanza deve essere corredata dal contratto in forza del quale il committente ha conferito l'incarico al professionista. Per altro verso, il rilascio del titolo abilitativo o autorizzativo è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà del professionista che attesti l'avvenuto pagamento del compenso.

Oggi si pone però l'urgente necessità di una modifica dell'art. 36 che consenta di superare i gravi problemi posti dal suo coordinamento con l'art. 121 d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (convertito con modificazioni in l. 17 luglio 2020 n. 77).

Com'è noto, questa disposizione normativa consente al privato che intenda eseguire un intervento edilizio ammesso al beneficio del credito di imposta di cedere detto credito a un terzo (a fronte di un corrispettivo) o direttamente al soggetto che fornisce i beni o i servizi funzionali all'intervento edilizio (a fronte di una riduzione del prezzo o del compenso dovuto). L'obiettivo è evidente: la cessione del credito di imposta consente di ottenere la liquidità necessaria per sostenere l'investimento.

Il combinato disposto di questo meccanismo con l'art. 36 l.r. 1/2019 genera però un cortocircuito: la cessione del credito di imposta presuppone che il privato abbia già conseguito il titolo abilitativo o autorizzativo necessario per l'intervento edilizio; ma l'art. 36 l.r. 1/2019 subordina il conseguimento di questo titolo al pagamento del compenso del professionista. Così l'art. 36 l.r. 1/2019 preclude nei fatti la possibilità di finanziare l'intervento edilizio con la cessione del credito di imposta e, in ultima istanza, ne impedisce la realizzazione. Il risultato è paradossale: viene disincentivato l'accesso al beneficio del credito di imposta e si depotenzia l'impatto atteso sul settore economico, pregiudicando indirettamente anche i soggetti – i professionisti – che l'art. 36 l.r. 1/2019 intende tutelare.

Appare pertanto necessario modificare questa disposizione. In particolare, occorre introdurre una deroga per le ipotesi in cui la prestazione del professionista sia funzionale al rilascio di un titolo abilitativo o autorizzativo necessario per un intervento edilizio in ordine al quale il privato intenda accedere al beneficio del credito di imposta e avvalersi dell'opzione della sua cessione.

Al contempo, appare opportuno bilanciare il vulnus inferto da questa deroga all'esigenza di tutela del professionista sottesa all'art. 36 l.r. 1/2019. A tal fine la modifica proposta prevede che l'Amministrazione, ai fini del rilascio del titolo abilitativo o autorizzativo, acquisisca una dichiarazione scritta del committente, controfirmata per ricevuta dal professionista, con la quale il primo riconosce di essere debitore nei confronti del secondo del compenso previsto o, laddove siano stati corrisposti acconti (in ordine ai quali occorre acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista), del saldo ancora dovuto.

Il riconoscimento di debito (ex art. 1988 cod. civ.) consente al professionista di ottenere immediatamente, in caso di inadempimento del committente, un decreto ingiuntivo (Cass. civ., sez. II, 9 gennaio 2020 n. 194). Si rammenta al riguardo che normalmente per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo il professionista deve presentare un corrispettivo la cui conformità sia stata valutata positivamente dall'Ordine di appartenenza (artt. 633 e 636 cod. proc. civ.). In alternativa, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, costituisce documento scritto idoneo ad ottenere un decreto ingiuntivo anche la fattura; ma con l'emissione della fattura sorge immediatamente a carico del professionista il debito IVA.

**RETE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA DELLA SICILIA  
CONSIGLI REGIONALI**

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI -  
GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - TECNOLOGI ALIMENTARI  
[www.rptsicilia.it](http://www.rptsicilia.it) - [rete@rptsicilia.it](mailto:rete@rptsicilia.it) - [rete@pec.rptsicilia.it](mailto:rete@pec.rptsicilia.it)

*Associazione costituita con atto notarile in data 17/06/2020 - Rep. N° 24712 - Racc. N° 14910 - CF 97350550824*